




Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 2188

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra
il Governo della Repubblica italiana e il Governo della
Repubblica della Costa d'Avorio in materia di
migrazione e di sicurezza, fatto ad Abidjan
il 22 marzo 2023

(Approvato dal Senato - A.S. 1262)

N. 306 – 26 febbraio 2025



Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 2188

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra
il Governo della Repubblica italiana e il Governo della
Repubblica della Costa d'Avorio in materia di
migrazione e di sicurezza, fatto ad Abidjan
il 22 marzo 2023

(Approvato dal Senato – A.S.1262)

N. 306 – 26 febbraio 2025

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

INDICE

PREMESSA.....	- 3 -
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI	- 4 -
ARTICOLI DA 1 A 4 DEL DISEGNO DI LEGGE DI RATIFICA	- 4 -
AUTORIZZAZIONE ALLA RATIFICA, ORDINE DI ESECUZIONE, DISPOSIZIONI FINANZIARIE ED ENTRATA IN VIGORE DEL PROVVEDIMENTO	- 4 -
ARTICOLI DA 1 A 14 DELL'ACCORDO E ALLEGATO 1	- 6 -

Informazioni sul provvedimento

A.C.	2188
Titolo:	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica della Costa d'Avorio in materia di migrazione e di sicurezza, fatto ad Abidjan il 22 marzo 2023
Iniziativa:	governativa
Iter al Senato:	sì
Relazione tecnica (RT):	presente
Relatore per la Commissione di merito:	Coin (LEGA)
Commissione competente:	III (Esteri)

PREMESSA

Il disegno di legge in esame, già approvato con modificazioni dal Senato (A.S. 1262), reca l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Costa d'Avorio in materia di migrazione e di sicurezza, fatto ad Abidjan il 22 marzo 2023.

L'Accordo, di cui si dispone la ratifica, si compone complessivamente di 14 articoli e un Allegato.

Il testo originario del provvedimento (A.S. 1262) è corredato di relazione tecnica.

La Commissione Bilancio del Senato (seduta dell'8 gennaio 2025), ha espresso parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al posticipo della decorrenza degli oneri, richiamati all'articolo 3, comma 1, dal 2024 (decorrenza originariamente prevista nel testo) al 2025. Il provvedimento in esame tiene conto delle modifiche apportate dall'Assemblea del Senato in attuazione di quanto espresso nel parere.

Si esaminano di seguito le disposizioni del disegno di legge e dell'Accordo considerate dalla relazione tecnica e le altre norme che presentano profili di carattere finanziario.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLI da 1 a 4 del disegno di legge di ratifica

Autorizzazione alla ratifica, ordine di esecuzione, disposizioni finanziarie ed entrata in vigore del provvedimento

Le norme del disegno di legge recano l'autorizzazione alla ratifica (articolo 1), l'ordine di esecuzione (articolo 2), le disposizioni finanziarie (articolo 3) e la data di entrata in vigore del provvedimento (articolo 4).

Per quanto attiene all'articolo 3, esso sancisce che gli oneri derivanti dalle spese di cui all'articolo 9 dell'Accordo, recante disposizioni in materia di Comitato e gruppi di lavoro operativi e d'indagine congiunti, sono valutati in euro 20.131 annui a decorrere dall'anno 2025, mentre sono pari ad euro 118.347 annui a decorrere dall'anno 2025 gli oneri relativi alle rimanenti spese di cui agli articoli 4, 9 e 10 del medesimo Accordo, recanti disposizioni in materia – rispettivamente – di forme di cooperazione, Comitato e gruppi di lavoro operativi e d'indagine congiunti e riunioni e consultazioni. A tali oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2025-2027, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (articolo 3, comma 1). Viene, inoltre, disposto che agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 11 dell'Accordo, recante disposizioni sugli aspetti finanziari dell'intesa bilaterale, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo (articolo 3, comma 2).

La relazione tecnica, relativa al testo originario del provvedimento (A.S. 1262), riporta che l'onere totale derivante dall'Accordo ammonta ad euro 138.477,32, arrotondati ad euro 138.478, a decorrere dall'anno 2024. Di questi, euro 20.130,56, arrotondati ad euro 20.131, hanno natura di oneri valutati, ed euro 118.346,76, arrotondati ad euro 118.347, hanno natura di oneri autorizzati. Per quanto attiene alla copertura finanziaria dell'importo, la relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto delle disposizioni finanziarie (articolo 3, comma 1).

Come sopra accennato, la Commissione Bilancio del Senato (seduta dell'8 gennaio 2025), ha espresso, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, parere non ostativo condizionato al posticipo della decorrenza degli oneri, richiamati all'articolo 3, comma 1, dal 2024 (decorrenza originariamente prevista nel testo) al 2025. Il provvedimento è stato modificato dall'Assemblea del Senato in attuazione di quanto espresso nel parere.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che il disegno di legge in esame reca l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo di cooperazione

tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Costa d'Avorio in materia di migrazione e di sicurezza, fatto ad Abidjan il 22 marzo 2023.

In particolare, l'articolo 3 sancisce che gli oneri derivanti dalle spese di cui all'articolo 9 dell'Accordo, recante disposizioni in tema di Comitato e gruppi di lavoro operativi e d'indagine congiunti, sono valutati in euro 20.131 annui a decorrere dall'anno 2025, mentre sono pari ad euro 118.347 annui a decorrere dall'anno 2025 gli oneri relativi alle rimanenti spese di cui agli articoli 4, 9 e 10 del medesimo Accordo, recanti disposizioni in tema – rispettivamente – di forme di cooperazione, Comitato e gruppi di lavoro operativi e d'indagine congiunti e riunioni e consultazioni (articolo 3, comma 1). Viene, inoltre, disposto che agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 11 dell'Accordo, recante disposizioni sugli aspetti finanziari dell'intesa bilaterale, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo (articolo 3, comma 2).

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, rinviandosi, per quanto concerne gli articoli 4, 9, 10 e 11, all'analisi che sarà svolta nel prosieguo (*cf. infra*).

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 1 dell'articolo in esame fa fronte agli oneri (*rectius*, a quota parte degli oneri) derivanti dalle spese di cui all'articolo 9 dell'Accordo oggetto di ratifica, valutati in euro 20.131 annui a decorrere dall'anno 2025, e alle rimanenti spese di cui agli articoli 4, 9 e 10 del medesimo Accordo, pari a euro 118.347 annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2025-2027, di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, dal momento che l'accantonamento utilizzato con finalità di copertura finanziaria reca le occorrenti disponibilità.

Il successivo comma 2 dispone, infine, che agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 11 dell'Accordo, che disciplina l'ipotesi di richieste di assistenza tra le Parti che comportino spese elevate o straordinarie, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

In proposito non si formulano osservazioni, trattandosi di una previsione in linea con quelle contenute in altri provvedimenti aventi ad oggetto la ratifica e l'esecuzione di accordi

internazionali e riferite alla copertura finanziaria di oneri che si configurano in termini meramente eventuali.

ARTICOLI da 1 a 14 dell'Accordo e Allegato 1

Le norme dell'Accordo:

- ne definiscono lo scopo, ossia la promozione e lo sviluppo di meccanismi per prevenire e contrastare la criminalità e il terrorismo attraverso la creazione di un quadro di collaborazione di polizia tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Costa d'Avorio (articolo 1);
- individuano nel Ministero dell'interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, per la parte italiana, e nel Ministero dell'interno e della sicurezza, per la controparte ivoriana, le Autorità nazionali competenti per la sua attuazione (articolo 2);
- elencano i settori della cooperazione, tra cui il contrasto alla criminalità organizzata transnazionale, ai reati contro la persona e il patrimonio, la tutela della salute, il contrasto alla produzione e al traffico illecito di sostanze stupefacenti, alla tratta di persone e al traffico illecito di migranti, al traffico illecito di armi, alla criminalità informatica, ai reati finanziari, ai reati contro il patrimonio culturale e l'ambiente, alla corruzione, alla pirateria, alla contraffazione alimentare e alla prevenzione e repressione del terrorismo (articolo 3);
- disciplinano le forme di cooperazione bilaterale, includendovi lo scambio di informazioni, l'analisi sulle fenomenologie delittuose di comune interesse, il coordinamento di tecniche investigative e la cooperazione strategica (articolo 4);
- recano la disciplina in merito alle forme e alle modalità di attuazione della cooperazione, alle misure necessarie per garantire l'esecuzione delle richieste di collaborazione e al trattamento di dati personali in attuazione di alcune forme di cooperazione (articoli 5, 7 e 8);
- disciplinano le circostanze per opporre un rifiuto dell'assistenza, tra cui quella in cui la sua esecuzione implichi un onere eccessivo per le risorse finanziarie dell'Autorità competente destinataria (articolo 6);
- affidano ad un Comitato congiunto di cooperazione strategica, di cui si concorda l'istituzione, il compito di valutare e migliorare la cooperazione bilaterale in materia di sicurezza e attribuiscono alle Autorità competenti la facoltà di costituire gruppi di lavoro e d'indagine congiunti con compiti di consulenza, assistenza, analisi ed ogni altra facoltà prevista dalla propria legislazione nazionale (articolo 9);
- riconoscono ai rappresentanti delle Autorità competenti la facoltà, se ritenuto opportuno, di tenere riunioni e consultazioni, tanto in presenza quanto in modalità di videoconferenza (articolo 10);
- definiscono gli aspetti finanziari dell'intesa bilaterale, stabilendo che le spese ordinarie di

esecuzione delle richieste di assistenza siano sostenute dall'Autorità competente che riceve la richiesta, se non altrimenti concordato per iscritto da entrambe le Autorità competenti. Stabiliscono, inoltre, che nel caso in cui la richiesta di assistenza comporti spese elevate o straordinarie, le Autorità competenti debbano consultarsi per stabilire i termini e le condizioni con cui dovrà essere trattata la richiesta, nonché le modalità di ripartizione delle spese. Le spese per le riunioni, salvo se altrimenti deciso dalle Autorità competenti, sono sostenute dall'Autorità competente ricevente, mentre le spese di viaggio e di soggiorno sono sostenute dall'Autorità competente inviante (articolo 11);

- definiscono le lingue di lavoro (articolo 12), le modalità di composizione di eventuali controversie interpretative o applicative (articolo 13) e i termini per la sua entrata in vigore, per la sua durata, oltre che le modalità per emendarne i contenuti (articolo 14).

L'Allegato 1 reca disposizioni in tema di trasferimento di dati personali tra le Autorità competenti di cui all'articolo 2 dell'Accordo in esame.

La relazione tecnica relativa al testo originario del provvedimento rileva che l'attuazione dell'Accordo di cooperazione comporterà oneri a carico del bilancio dello Stato in relazione ai sotto indicati articoli:

- articolo 4 (“Forme di cooperazione”): comporta oneri autorizzati per un totale di **euro 83.050,92** per l'attuazione delle forme di cooperazione di cui alla lettera E), punti a., c., d. ed e., nell'ambito della formazione del personale di polizia, scambi di buone prassi, l'organizzazione di corsi, seminari, visite e attività addestrative. Tali oneri sono presentati come così ripartiti:
 - **euro 48.880,52**, in previsione dell'erogazione, presso una Scuola della Polizia di Stato, di un corso a beneficio della polizia ivoriana, della durata di 20 giorni, per 10 frequentatori;

Vengono forniti dati ed elementi informativi in merito all'incidenza di costo relativa alle seguenti fattispecie: vitto, alloggio, copertura assicurativa sanitaria, fornitura di materiale didattico, spese di docenza e interpretariato per la docenza. Peraltro, talune delle suddette fattispecie onerose (vitto, alloggio e copertura assicurativa sanitaria) sono singolarmente qualificate dalla relazione tecnica come di natura valutata, contrariamente alla natura autorizzata del costo complessivo.

- **euro 1.020,00**, in previsione dell'organizzazione, in Italia, presso la Scuola di Perfezionamento per le Forze di Polizia, di un corso avente finalità addestrative della durata di 7 giorni (di cui 2 per il viaggio) per 2 discenti della polizia ivoriana;

La relazione tecnica fornisce, con riguardo alla summenzionata fattispecie, ulteriori precisazioni concernenti, nello specifico, le modalità di computo degli oneri relativi a vitto, alloggio, copertura sanitaria e fornitura materiale didattico. Si evidenzia che talune delle suddette fattispecie onerose (vitto, alloggio e copertura

sanitaria) sono singolarmente qualificate dalla relazione tecnica come di natura valutata, contrariamente alla natura autorizzata del costo complessivo.

- **euro 33.150,40**, per l'invio in Costa d'Avorio di 4 unità del ruolo direttivo della Polizia di Stato o equiparati, nella qualità di formatori, per la durata di 10 giorni 2 volte l'anno;

Vengono forniti dati ed elementi informativi in merito all'incidenza di costo relativa alle seguenti fattispecie: albergo, diaria giornaliera (per i puntuali parametri di calcolo della stessa si rinvia al testo della relazione tecnica) e biglietti aerei A\R.

Quanto allo scambio di esperienze ed esperti, allo scambio di informazioni, all'analisi su fenomenologie delittuose e alla condivisione di strumenti operativi e alle misure da adottare al fine di coordinare l'attuazione di speciali tecniche investigative, di cui – rispettivamente – al punto b. della lettera E) e alle lettere A), B) e C), la relazione tecnica sostiene che non comportano ulteriori oneri finanziari, in quanto si concretizzano sostanzialmente in attività di scambio di informazioni che avvengono mediante modalità telematiche o ricorrendo a canali già attivi sul territorio. Queste attività possono dunque trovare copertura sui fondi ordinari del Capitolo 2624/24 (spese telefoniche, abbonamenti, rete trasmissione dati, ecc.) e del Capitolo 2642/1 (spese per l'organizzazione e il funzionamento della rete degli Esperti per la Sicurezza) a legislazione vigente;

- articolo 6 (“Rifiuto dell’assistenza”): il comma 2 reca una clausola di salvaguardia che prevede, in caso di richieste eccessivamente onerose, il rifiuto di assistenza;
- articolo 9 (“Comitato e gruppi di lavoro operativi e d’indagine congiunti”): comporta oneri per un totale di **euro 38.628,48**, di cui euro 18.497,92 autorizzati ed euro 20.130,56 valutati. Tali oneri sono presentati come così ripartiti:
 - con riguardo all'istituzione di un Comitato di cooperazione strategica, che si riunirà almeno una volta all'anno (comma 1):
 - euro 20.130,56 (20.131,00 in cifra tonda) aventi natura di oneri valutati relativi alle spese di missione, della durata di 4 giorni, della delegazione italiana, composta da 8 membri con qualifica di dirigente appartenenti ai ruoli delle Forze di Polizia o equiparati, che si recherà in Costa d'Avorio per la riunione del Comitato di cooperazione strategica;

La relazione tecnica fornisce, con riguardo alla summenzionata fattispecie, ulteriori precisazioni concernenti, nello specifico, le modalità di computo degli oneri relativi ad albergo, diaria giornaliera (per i puntuali parametri di calcolo della stessa si rinvia al testo della relazione tecnica) e biglietti aerei A\R.

- euro 1.700,00 aventi natura di oneri autorizzati relativi alla riunione del Comitato di cooperazione strategica che si terrà in Italia, la quale prevede la partecipazione di 6 delegati ivoriani per 4 giorni;

Gli oneri sono in tal caso riferiti a spese per *coffee break* e a spese per colazioni di lavoro.

- con riguardo alla possibilità che le Autorità competenti costituiscano gruppi di lavoro operativo e d'indagine congiunti (comma 2):
 - euro 15.097,92 aventi natura di oneri autorizzati relativi alle spese di missione, della durata di 4 giorni, della delegazione italiana, composta da 6 membri con qualifica di dirigente appartenenti ai ruoli delle Forze di Polizia o equiparati, che si recherà alla riunione annuale in Costa d'Avorio;

La relazione tecnica fornisce con riguardo alla summenzionata fattispecie ulteriori precisazioni concernenti, nello specifico, le modalità di computo degli oneri relativi ad albergo, diaria giornaliera (per i puntuali parametri di calcolo della stessa si rinvia al testo della relazione tecnica) e biglietti aerei A\R.

- euro 1.700,00 aventi natura di oneri autorizzati relativi alle spese per la riunione annuale che si terrà in Italia, la quale prevede la partecipazione di 6 delegati ivoriani per 4 giorni;

Gli oneri sono in tal caso riferiti a spese per *coffee break* e a spese per colazioni di lavoro.

- articolo 10 (“ Riunioni e consultazioni”): comporta oneri autorizzati in relazione alla possibilità di tenere riunioni e consultazioni, tanto in presenza quanto in modalità di videoconferenza, alternativamente in Italia o in Costa d'Avorio, per un totale di euro 16.797,92, così ripartiti:
 - euro 15.097,92 relativi alle spese di missione, per 4 giorni, della delegazione italiana, composta da 6 membri con qualifica di dirigente appartenenti ai ruoli delle Forze di Polizia o equiparati;

La relazione tecnica fornisce, con riguardo alla summenzionata fattispecie, ulteriori precisazioni concernenti, nello specifico, le modalità di computo degli oneri relativi ad albergo, diaria giornaliera (per i puntuali parametri di calcolo della stessa si rinvia al testo della relazione tecnica) e biglietti aerei A\R.

- euro 1700,00 relativi alle spese per la riunione in Italia, che prevede la partecipazione di 6 delegati ivoriani per 4 giorni.

Gli oneri sono in tal caso riferiti a spese per *coffee break* e a spese per colazioni di lavoro.

- articolo 11 (“ Spese”): sancisce che le spese ordinarie connesse alla trattazione di una richiesta di assistenza, sono sostenute dalla Parte che riceve la richiesta, salvo diversamente concordato per iscritto da entrambe le Autorità competenti. Nel caso in cui la richiesta di assistenza comporti spese elevate o straordinarie (ovverosia che esulano dalle spese indicate nella presente relazione finanziaria), si dovrà far fronte mediante apposito provvedimento normativo.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che l'Accordo in esame, di cui si dispone la ratifica, si compone complessivamente di 14 articoli e un Allegato.

L'Accordo ha per oggetto la creazione di un quadro di collaborazione di polizia tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica della Costa d'Avorio al fine di promuovere e sviluppare dei meccanismi per prevenire e contrastare la criminalità nelle sue varie forme, gravi ed emergenti, e il terrorismo.

Nello specifico, l'Accordo individua le autorità nazionali competenti per la sua attuazione (articolo 2), elenca i principali settori di cooperazione (articolo 3) e disciplina le forme della stessa (articolo 4). Ulteriori articoli disciplinano le modalità di attuazione della collaborazione (articolo 5), le circostanze per opporvi un rifiuto (articolo 6), le misure per l'esecuzione delle richieste di collaborazione (articolo 7) e la tutela dei dati personali delle persone coinvolte (articolo 8). Ad un Comitato congiunto di cooperazione strategica è affidato il compito di valutare e migliorare la collaborazione bilaterale in materia, mentre alle Autorità competenti è attribuita la facoltà di costituire gruppi di lavoro e d'indagine congiunti con compiti di consulenza, assistenza e analisi (articolo 9). Il testo definisce infine gli aspetti finanziari dell'intesa bilaterale (articolo 11), le lingue di lavoro (articolo 12), le modalità di composizione di eventuali controversie interpretative o applicative (articolo 13) e i termini per la sua entrata in vigore, per la sua durata, oltre che le modalità per emendarne i contenuti (articolo 14).

In proposito, la relazione tecnica evidenzia la sostanziale neutralità finanziaria delle norme dell'Accordo, con l'eccezione delle fattispecie applicative riportate agli articoli 4 (corsi), 9 (riunioni del Comitato di cooperazione strategica e dei gruppi di lavoro operativo e d'indagine congiunti) e 10 (riunioni e consultazioni), per le quali quantifica oneri per un totale, rispettivamente, di euro 83.050,92 (autorizzati), euro 38.628,48 (di cui euro 18.497,92 autorizzati ed euro 20.130,56 valutati) ed euro 16.797,92 (autorizzati).

Al riguardo, non si formulano osservazioni, considerati i dati e i parametri forniti dalla relazione tecnica ai fini della quantificazione dei suddetti importi.

Anche per quanto riguarda le altre disposizioni dell'Accordo, non si formulano osservazioni non ravvisandosi ulteriori oneri ad esse associati e considerando quanto disposto dagli articoli 6 e 11, i quali prevedono – rispettivamente – la possibilità di rifiutare l'assistenza richiesta laddove la sua esecuzione implichi un onere eccessivo per le risorse finanziarie e - nel caso in cui questa comporti spese elevate o straordinarie - l'obbligo di consulenza reciproca sui termini e le condizioni con cui dovrà essere trattata la richiesta, nonché le modalità di ripartizione delle spese. Peraltro, si segnala che, conformemente a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del disegno di legge di ratifica (*Cfr. supra*), agli oneri eventualmente discendenti dall'articolo 11

dell'Accordo, come confermato anche dalla relazione tecnica, si farà fronte mediante apposito provvedimento legislativo.